

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 95

SEDE REFERENTE:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (*Seguito dell'esame e rinvio*) 97

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) 98

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA.

La seduta comincia alle 13.

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ».

Testo unificato C. 197 Pisicchio e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, premette che il testo unificato delle proposte di legge A.C. 197 e A.C. 3397, all'esame, in sede referente, della XII Commissione affari sociali e sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere, si compone di 3 articoli, diretti ad istituire la « Giornata della lotta contro la povertà » da

celebrarsi il 17 ottobre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eliminazione della povertà. Ricorda che la celebrazione di questa giornata risale al 17 ottobre 1987 quando più di 100.000 persone si riunirono al *Trocadéro* di Parigi – dove nel 1948 fu firmata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo – per onorare le vittime della povertà, della violenza e della fame. In quell'occasione fu ribadito che la povertà rappresenta una violazione dei diritti di ogni individuo e che per tale ragione deve essere eradicata. Successivamente, il 22 dicembre 1992 con la Risoluzione 47/196, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, accogliendo con favore il fatto che alcune organizzazioni non governative celebrassero, in molti Stati Membri, il 17 ottobre come Giornata Mondiale per il Superamento della Povertà Estrema, ha dichiarato tale data « Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Povertà ». Specifica che il rispetto di questa Giornata mira a promuovere la consapevolezza sulla necessità di sradicare la povertà e la miseria in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Al riguardo, sottolinea che seppure, sessant'anni fa, la « Dichiarazione Universale

dei Diritti dell'Uomo » ha proclamato che « ognuno ha il diritto ad un regime di vita adeguato per la salute e il benessere proprio e della propria famiglia », ancora oggi centinaia di milioni di persone sono prive di quei diritti umani fondamentali, quali quello al cibo, a un'abitazione, all'educazione, a decenti condizioni di lavoro. Quanti sono costretti a vivere in condizione di povertà si trovano spesso a dover subire esclusione sociale e discriminazione perché la povertà priva le persone della loro dignità umana. Gli sforzi di tutti devono mirare a garantire che ognuno abbia accesso alle risorse di cui ha bisogno — terra, capitale, conoscenza, professionalità — per sfuggire alla povertà. Significa anche attribuire ai poveri i mezzi per poter partecipare effettivamente ai processi decisionali e alle altre attività che toccano direttamente le nostre vite. L'attuale stato di incertezza dell'economia mondiale rende tale compito ancora più arduo, ma al tempo stesso ancora più importante e l'impegno che ciascuno è chiamato ad assumere non deve restare confinato nel perimetro di un semplice atto di carità, ma deve costituire un obbligo comune lungo la strada verso il perseguimento di diritti umani per tutti.

Riferisce che l'articolo 2 del provvedimento stabilisce che, in occasione della Giornata della lotta contro la povertà, la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea siano esposte all'esterno degli edifici sedi di uffici pubblici, e che, nella medesima occasione, siano organizzati nel territorio nazionale cerimonie, iniziative ed incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti degli indigenti e la popolazione, in particolare quella in età scolare, sui temi della lotta all'esclusione sociale e alla povertà. Evidenzia che, in questo particolare frangente storico, la povertà non riguarda solo Paesi che siamo abituati a considerare parte del Terzo Mondo, ma può riguardare il nostro vicino di casa, l'anziano che ci siede accanto sull'autobus e la madre di famiglia, costretta a tre lavori, perché il marito è in cassa integrazione. Il Terzo Mondo non è più solo in

Africa, ma si trova nelle vie delle nostre città, nei nostri quartieri e condomini. La povertà è in forte aumento, ed è in forte aumento la povertà degli italiani, la cosiddetta « nuova povertà », quella dell'italiano che prima era in una situazione di relativo benessere e oggi si trova a dover affrontare l'indigenza. Le stime dell'Istat riportano che nel 2015 le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi).

La proposta di legge, promuovendo la sensibilizzazione nei confronti degli indigenti, soprattutto da parte dei giovani in età scolare, riconosce giustamente che è innanzi tutto a scuola che possono essere trasmessi contenuti e insegnamenti che educano alla solidarietà. La scuola è infatti il luogo di confronto ove meglio possono svilupparsi consapevolezza e senso del rispetto; la scuola è anche luogo di trasmissione di valori umani e culturali: qui avviene il passaggio di consegne tra generazioni e qui vengono veicolati messaggi di speranza per il futuro. Concetti come uguaglianza, diritti umani, pari dignità devono trovare nella scuola — anche e soprattutto in una giornata come quella di cui si sta promuovendo la celebrazione — la loro culla naturale per la formazione degli adulti di domani ai quali dobbiamo consegnare un mondo migliore. Pertanto, formula un parere favorevole chiedendo, con il consenso dei colleghi, che esso venga posto ai voti in questa stessa seduta.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone ai voti la proposta di parere favorevole.

La Commissione la approva.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA.

La seduta comincia alle 13.10.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2017.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche

dal circuito chiuso. Ricorda che il termine della presentazione degli emendamenti è scaduto il 20 febbraio scorso. Avverte, inoltre, che la relatrice ha oggi presentato sue proposte emendative. Dopo aver ricordato che il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione (*vedi allegato*), fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 19 di oggi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative (Nuovo testo
C. 2950 Ascani).**

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:
la conservazione *aggiungere la seguente:* il restauro,.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sostituire le parole da: inerente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* come classificate nel libro bianco sulla creatività (MIBACT 2009);

1. 1. Vezzali.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole:
all'audiovisivo *aggiungere le seguenti:* , ai videogiochi;

1. 3. Relatrice.

Sopprimere il comma 3.

1. 2. Palmieri, Crimi.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, commi da 1 a 3 e da 5 a 7, 27, 28, commi 1 e da 7 a 9, 29, 30 e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,

purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma seguente.

2. 5. Relatrice.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime imprese possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e all'articolo 20, comma 2, lettera c) della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

*** 2. 1.** Vezzali.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime imprese possono essere destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lettera i) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c) della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

*** 2. 2.** Rampi, Coccia.

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: o di persone con esperienza professionale specifica non inferiore a 5 anni nei campi di attività oggetto d'impresa come rilevabile dalla sezione del Registro delle imprese presso cui l'impresa culturale è iscritta.

2. 3. Rampi, Coccia.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: un milione con le seguenti: cinque milioni.

2. 4. Relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: beni o.

4. 1. Relatrice.

Sostituire il comma 2 con il seguente: Il valore nominale dei buoni e i relativi criteri e modalità di emissione sono stabiliti con il decreto cui al comma 1.

4. 2. Relatrice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I buoni di cui al comma 2 non possono equivalere al costo complessivo della prestazione acquistata.

4. 3. Relatrice.

ART. 5.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Le forme speciali di partenariato previste dall'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere attivate anche dagli Enti Locali con le imprese culturali di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile per finalità culturali.

2-ter. Le proposte di partenariato sono preventivamente autorizzate dal Ministero

dei beni le attività culturali e del turismo, che abbiano a oggetto beni sottoposti alle forme di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-quater. Al fine di promuovere i valori dell'identità culturale e di coesione delle comunità locali, in caso di proposte di riuso di beni dello Stato e degli enti locali, ivi comprese quelle finalizzate all'attivazione di sedi di imprese culturali, classificati da oltre 5 anni in grave condizione di sottoutilizzazione o in stato di abbandono, non si applica il principio di fruttuosità dei beni pubblici, previsto per lo Stato dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e per i Comuni dall'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater sono altresì consentiti provvedimenti concessori semplificati, ivi compreso il comodato d'uso anche di lungo periodo, fermo restando a carico dei concessionari l'onere di manutenzione ordinaria dei beni concessi e l'obbligo di non distogliere l'uso dei beni concessi per le finalità culturali previste dalle concessioni.

2-sexies. Non costituisce inosservanza a tale obbligo l'attivazione di servizi complementari, anche non direttamente afferenti alle finalità culturali delle concessioni d'uso, finalizzate a consolidare il principio di sostenibilità della gestione del bene e delle precipe finalità culturali previste dalla concessione.

5. 1. Rampi, Coccia.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della disciplina prevista nella presente legge con le seguenti: dei benefici e delle agevolazioni di cui all'articolo 2.

6. 1. Relatrice.